

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/TFN – Sezione Vertenze Economiche
(2017/2018)

TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AI
COM. UFF. N. 23/TFN-SVE e COM. UFF. N. 26/TFN-SVE (ERRATA CORRIGE)
RIUNIONE DEL 17.4.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 17 aprile 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**, Avv. Lorenzo Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

1) RECLAMO N°. 84 DELLA SOCIETÀ USD GAMBASSI CONTRO LA SOCIETÀ USC MONTELUPO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 351 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OLIVA ALESSIO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 14.11.2017.

Ordinanza.

2) RECLAMO N°. 113 DELLA SOCIETÀ SSD REAL RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD YOUNG RIETI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 406 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GOUAICHE ABDESSAMAD), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con reclamo trasmesso in data 25 gennaio 2018, la SSD Real Rieti Srl ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Premi di cui al comunicato ufficiale n. 5/E del 19 dicembre 2017, comunicata alla SSD Real Rieti Srl in data 18 gennaio 2018, con la quale la Commissione Premi, riconoscendo la ASD Young Rieti quale ultima Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Gouaiche Abdessamad, condannava la SSD Real Rieti Srl al pagamento dell'importo totale di € 1.350,00, di cui € 1.080,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Young Rieti ed € 270,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la SSD Real Rieti Srl sostiene che la Commissione Premi avrebbe omesso di considerare la differente attività svolta dalle due Società, e la modifica dell'art. 96 NOIF intervenuta a seguito della delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con C.U. n. 31/A del 19 luglio 2013, precisando, al riguardo, che la SSD Real Rieti Srl svolge attività di calcio a 5, mentre la ASD Young Rieti attività di puro settore giovanile di calcio a 11.

Conclude, pertanto, la SSD Real Rieti Srl chiedendo l'annullamento della decisione impugnata stante il mancato diritto della ASD Young Rieti a percepire il premio di preparazione richiesto.

Ritualmente notiziata del reclamo, la ASD Young Rieti ha inviato tempestive controdeduzioni, con le quali, sottolineando l'avvenuto riconoscimento del premio da parte della Commissione Premi, richiede a questo Tribunale un giudizio equo al fine di preservare le piccole Società, quali la medesima ASD Young Rieti.

Previa audizione delle parti, le quali hanno espressamente confermato la circostanza in base alla quale la SSD Real Rieti Srl svolge attività di calcio a 5, mentre la ASD Young Rieti attività di puro settore giovanile di calcio a 11, il reclamo è stato deciso all'udienza del 17 aprile 2018.

Il reclamo deve essere accolto in quanto fondato.

Si osserva, infatti, che la ASD Young Rieti è una associazione sportiva affiliata alla FIGC/LND che svolge attività di puro settore giovanile di calcio a 11, mentre la SSD Real Rieti Srl è una Società affiliata alla FIGC Divisione Calcio a 5 e svolge attività di puro calcio a 5.

Ne consegue, pertanto, che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU n. 31/A del 19 luglio 2013, svolgendo le due Società attività differenti, la ASD Young Rieti (calcio a 11) non può pretendere il premio di preparazione nei confronti della SSD Real Rieti Srl (calcio a 5).

In merito alla richiesta di condanna alle spese di lite formulata dalla SSD Real Rieti Srl, si rileva che detta richiesta non può trovare accoglimento in virtù della difficoltà interpretativa della normativa sottesa alla fattispecie in questione.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società SSD Real Rieti Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

3) RECLAMO N°. 114 DELLA SOCIETÀ SSD REAL RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD YOUNG RIETI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 413 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MALFATTI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con reclamo trasmesso in data 25 gennaio 2018, la SSD Real Rieti Srl ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Premi di cui al comunicato ufficiale n. 5/E del 19 dicembre 2017, comunicata alla SSD Real Rieti Srl in data 18 gennaio 2018, con la quale la Commissione Premi, riconoscendo la ASD Young Rieti quale ultima Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Marco Malfatti, condannava la SSD Real Rieti Srl al pagamento dell'importo totale di € 1.350,00, di cui € 1.080,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Young Rieti ed € 270,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la SSD Real Rieti Srl sostiene che la Commissione Premi avrebbe omesso di considerare la differente attività svolta dalle due Società e la modifica dell'art. 96 NOIF intervenuta a seguito della delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con C.U. n. 31/A del 19 luglio 2013, precisando, al riguardo, che la SSD Real Rieti Srl svolge attività di calcio a 5, mentre la ASD Young Rieti attività di puro settore giovanile di calcio a 11.

Conclude, pertanto, la SSD Real Rieti Srl chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, stante il mancato diritto della ASD Young Rieti a percepire il premio di preparazione richiesto.

Ritualmente notiziata del reclamo, la ASD Young Rieti ha inviato tempestive controdeduzioni, con le quali, sottolineando l'avvenuto riconoscimento del premio da parte della Commissione Premi, richiede allo scrivente Tribunale un giudizio equo al fine di preservare le piccole Società quali la medesima ASD Young Rieti.

Previa audizione delle parti, le quali hanno espressamente confermato la circostanza in base alla quale la SSD Real Rieti Srl svolge attività di calcio a 5, mentre la ASD Young Rieti attività di puro settore giovanile di calcio a 11, il reclamo è stato deciso all'udienza del 17 aprile 2018.

Il reclamo deve essere accolto in quanto fondato.

Si osserva, infatti, che la ASD Young Rieti è una associazione sportiva affiliata alla FIGC/LND che svolge attività di puro settore giovanile di calcio a 11, mentre la SSD Real Rieti Srl è una Società affiliata alla FIGC Divisione Calcio a 5 e svolge attività di puro calcio a 5.

Ne consegue, pertanto, che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 96 NOIF così come riformato ai sensi del CU n. 31/A del 19 luglio 2013, svolgendo le due Società attività differenti, la ASD Young Rieti (calcio a 11) non può pretendere il premio di preparazione nei confronti della SSD Real Rieti Srl (calcio a 5).

In merito alla richiesta di condanna alle spese di lite formulata dalla SSD Real Rieti Srl, si rileva che detta richiesta non può trovare accoglimento in virtù della difficoltà interpretativa della normativa sottesa alla fattispecie in questione.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società SSD Real Rieti Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

4) RECLAMO N° 115 DELLA SOCIETÀ SSD REAL RIETI SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD YOUNG RIETI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 377 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BLASETTI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con reclamo trasmesso in data 25 gennaio 2018, la SSD Real Rieti Srl ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Premi di cui al comunicato ufficiale n. 5/E del 19 dicembre 2017, comunicata alla SSD Real Rieti Srl in data 18 gennaio 2018, con la quale la Commissione Premi, riconoscendo la ASD Young Rieti quale ultima Società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Luca Blasetti, condannava la SSD Real Rieti Srl al pagamento dell'importo totale di € 1.350,00, di cui € 1.080,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Young Rieti ed € 270,00 a titolo di penale, da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la SSD Real Rieti Srl sostiene che la Commissione Premi avrebbe omesso di considerare la differente attività svolta dalle due Società, e la modifica dell'art. 96 NOIF, intervenuta a seguito della delibera assunta dal Consiglio Federale della FIGC, pubblicata con C.U. n. 31/A del 19 luglio 2013, precisando, al riguardo, che la SSD Real Rieti Srl svolge attività di calcio a 5, mentre la ASD Young Rieti attività di puro settore giovanile di calcio a 11.

Conclude, pertanto, la SSD Real Rieti Srl chiedendo l'annullamento della decisione impugnata stante il mancato diritto della ASD Young Rieti a percepire il premio di preparazione richiesto.

Ritualmente notiziata del reclamo, la ASD Young Rieti ha inviato tempestive controdeduzioni, con le quali, sottolineando l'avvenuto riconoscimento del premio da parte della Commissione Premi, richiede allo scrivente Tribunale un giudizio equo al fine di preservare le piccole Società quali la medesima ASD Young Rieti.

Previa audizione delle parti, le quali hanno espressamente confermato la circostanza in base alla quale la SSD Real Rieti Srl svolge attività di calcio a 5, mentre la ASD Young Rieti attività di puro settore giovanile di calcio a 11, il reclamo è stato deciso all'udienza del 17 aprile 2018.

Il reclamo deve essere accolto in quanto fondato.

Si osserva, infatti, che la ASD Young Rieti è una associazione sportiva affiliata alla FIGC/LND che svolge attività di puro settore giovanile di calcio a 11, mentre la SSD Real Rieti Srl è una Società affiliata alla FIGC Divisione Calcio a 5 e svolge attività di puro calcio a 5.

Ne consegue, pertanto, che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 96 NOIF, così come riformato ai sensi del CU n. 31/A del 19 luglio 2013, svolgendo le due Società attività differenti, la ASD Young Rieti (calcio a 11) non può pretendere il premio di preparazione nei confronti della SSD Real Rieti Srl (calcio a 5).

In merito alla richiesta di condanna alle spese di lite formulata dalla SSD Real Rieti Srl, si rileva che detta richiesta non può trovare accoglimento in virtù della difficoltà interpretativa della normativa sottesa alla fattispecie in questione.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società SSD Real Rieti Srl e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Nulla per la tassa.

5) RECLAMO N° 85 DELLA SOCIETÀ SICULA LEONZIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ RENDE CALCIO 1968 SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 226 – PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA PER IL CALCIATORE FERREIRA DA LUZ MA MICHEL), PUBBLICATA NEL C.U. 3/E DEL 19.10.2017.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, preso atto della rinuncia al reclamo in forza dell'accordo intervenuto tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N° 92 DELLA SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 CONTRO CALCIATORE MIOCCHI DAVIDE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND PUBBLICATA NEL 158/CAE-LND del 13.12.2017.

Con ricorso del 9 settembre 2017 l'atleta tesserato Davide Miocchi adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la ASD Anzio Calcio 1924 al pagamento della somma di € 7.500,00, quale intera somma pattuita per la stagione 2016/2017, in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF.

La Società resistente non controdeduceva e la Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 42 CAE 2017/2018 del 13.12.2017, pubblicata con C.U. n. 158 in pari data, condannava la Società ASD Anzio Calcio 1924 al pagamento della somma di € 7.500,00 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla ASD Anzio Calcio 1924 in data 13.12.2017, è stata da questa impugnata con atto del 19 dicembre 2017, deducendo che l'atleta non avrebbe diritto a quanto rivendicato, in quanto, a seguito di infortunio patito il 16.11.2016, non ha potuto fornire alcuna prestazione per l'intera stagione 2016/2017. In via subordinata la Società chiede che venga accertato quanto percepito dal Mocchi, quale risarcimento liquidato dall'Assicurazione, ed, in via ulteriormente gradata, che, qualora la somma risarcitoria accertata dovesse risultare inferiore a quanto indicato nell'accordo economico, venisse operata la compensazione in maniera equa tenuto conto della mancata effettuazione delle prestazioni per oltre cinque mesi.

Il calciatore Mocchi ha controdedotto, eccependo in primis l'inammissibilità del reclamo in quanto le doglianze contenute nell'appello non sono state dedotte nel giudizio di primo grado, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo.

Ha di poi evidenziato che il gravame è comunque infondato in quanto il calciatore ha riportato un grave infortunio nello svolgimento dell'attività sportiva che ha comportato l'inattività non per l'intera stagione sportiva, bensì dal 16.11.2016 al 24.4.2017 (allorché si è rimesso a disposizione della Società) e quindi per la durata di 5 mesi e 8 giorni, inferiore al termine di 6 mesi previsto dall'accordo per potere richiedere la rescissione dell'accordo. Quanto, poi, all'eventuale indennizzo assicurativo, si è evidenziato come lo stesso abbia natura diversa dal quantum concordato nell'accordo economico e non possa quindi essere detratto da quanto dovuto contrattualmente. La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 17.04.2018.

Rilevato, preliminarmente, che la ASD Anzio Calcio 1924, pur ritualmente notiziata del ricorso del calciatore, non ha presentato controdeduzioni dinanzi alla Commissione Accordi Economici L.N.D., così precludendosi la possibilità di produrre in appello documenti che ben avrebbe potuto e dovuto depositare in primo grado (salvo motivata allegazione di circostanze impeditive), si evidenzia che il reclamo non può trovare accoglimento in quanto infondato nel merito.

Risulta infatti comprovato dalla documentazione acquisita che il calciatore, dopo avere riportato un infortunio in allenamento al legamento crociato del ginocchio destro che gli ha impedito lo svolgimento dell'attività sportiva dal 16 novembre 2016, a seguito del controllo medico effettuato il 24 aprile 2017 ha comunicato alla Società l'idoneità fisica e la propria disponibilità alla ripresa dell'attività.

Tale situazione va opportunamente valutata in ragione di quanto contemplato dall'art. 6 dell'accordo economico, sottoscritto dalle parti, ed in forza del quale, se l'impossibilità di fornire le prestazioni sia dovuta a malattia o infortunio che non siano dipendenti dall'attività sportiva, allora l'importo contrattualmente concordato potrà essere proporzionalmente ridotto in relazione alle giornate di assenza. Qualora, invece, la malattia o l'infortunio siano dipendenti dall'attività sportiva (come nel caso di specie) e l'inattività si sia protratta per sei mesi, la Società avrà la facoltà di esercitare il proprio diritto di recesso dall'accordo, con obbligo però di corrispondere le mensilità maturate sino all'atto dell'intervenuto recesso.

Orbene, nella specie la ASD Anzio Calcio 1924 non ha esercitato il recesso previsto dall'art. 6 dell'accordo economico (ammesso che lo potesse esercitare non essendo decorso il termine

minimo di sei mesi di assenza) e quindi non può ritenersi esonerata dall'obbligo di pagamento dell'intero importo concordato, peraltro in ogni caso dovuto sino all'eventuale recesso.

Né, del resto, può trovare accoglimento quanto dedotto dalla reclamante in ordine al profilo risarcitorio scaturente dalla polizza infortuni stipulata ed attivata. Sul punto, premesso che risulta provata soltanto l'attivazione della pratica di indennizzo e non anche la liquidazione dello stesso, giova rilevare che quand'anche fosse stato liquidato al calciatore (unico avente diritto) il relativo indennizzo, lo stesso per la sua natura non va ad estinguere ed annullare il diritto a pretendere quanto economicamente concordato nell'accordo sottoscritto.

La decisione della Commissione Accordi Economici risulta, quindi, immune da vizi e va, pertanto, confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Anzio Calcio 1924 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore resistente in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N° 122 DELLA SOCIETÀ SSD VIAREGGIO 2014 ARL CONTRO ROSATI FABIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND I PUBBLICATA NEL 197/CAE-LND del 1.2.2018.

Con ricorso del 13 novembre 2017 l'atleta tesserato Fabio Rosati adiva la Commissione Accordi Economici L.N.D per ivi sentir condannare la SSD Viareggio 2014 ARL al pagamento della somma di € 5.600,00 quale residua somma, rispetto al complessivo di € 14.000,00 pattuito per la stagione 2016/2017 in virtù di accordo economico con caratteristiche regolate dall'art. 94 ter delle NOIF, e ciò in considerazione del fatto di essere stato tesserato con SSD Viareggio 2014 ARL sino al 2.12.2016.

La Società resistente controdeduceva, contestando la pretesa sul presupposto che il calciatore negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico avrebbe accusato spesso degli infortuni, dimostrando comunque mancanza di impegno e professionalità atletica.

La Commissione Accordi Economici, rilevando che l'eccezione della Società non era supportata da referti medici, e che, comunque, nulla è stato dedotto in ordine all'omesso pagamento dell'importo richiesto dal calciatore, ha ritenuto la domanda fondata e con delibera prot. 76 CAE 2017/2018 del 1.2.2018, pubblicata con C.U. n. 197 in pari data, ha condannato la Società SSD Viareggio 2014 ARL al pagamento della somma di € 5.600,00 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla SSD Viareggio 2014 ARL in data 1.2.2018, è stata da questa impugnata con atto del 7 febbraio 2018, riproponendo le medesime eccezioni sollevate innanzi alla Commissione Accordi Economici.

Il calciatore Rosati ha controdedotto, eccependo l'infondatezza del gravame.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 17.04.2018.

Rilevato, preliminarmente, che la SSD Viareggio 2014 ARL, senza nulla dedurre in ordine ad eventuali vizi di motivazione della decisione impugnata, ripropone in questa sede le medesime

generiche deduzioni di fatto che la Commissione Accordi Economici ha considerato non provate e comunque irrilevanti rispetto all'obbligo di pagamento dell'importo concordato, si evidenzia che il reclamo non può trovare accoglimento in quanto infondato nel merito.

Risulta infatti comprovato dalla documentazione acquisita che il calciatore è stato tesserato dalla SSD Viareggio 2014 ARL sino al 2.12.2016, disputando tutte le gare di campionato della stagione sportiva 2016/2017, tanto da collezionare 12 presenze.

Ciò smentisce l'assunto di scarso impegno e professionalità del calciatore, il cui diritto a pretendere quanto concordato con l'accordo economico non può essere revocato in dubbio, anche in ragione dell'intervenuto pagamento di € 8.400,00 da parte della società.

Peraltro l'importo richiesto risulta congruo rispetto alla durata del tesseramento con SSD Viareggio 2014 ARL, di talché la decisione della Commissione Accordi Economici risulta immune da vizi e vò, pertanto, confermata.

Tutto quanto sopra premesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SSD Viareggio 2014 ARL e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore resistente in € 300,00 (Euro trecento/00) oltre accessori se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante. Ordina addebitarsi la tassa.

8) RECLAMO N°. 104 DELLA SOCIETÀ US SPORTING ARNO ASD CONTRO LA SOCIETÀ ASD LASTRIGIANA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 410 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE JAYAWICKRAMA SANCHANA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con reclamo notificato in data 19.01.2018, la Società US Sporting Arno ASD ha impugnato dinanzi al Tribunale Federale Nazionale la delibera, pubblicata sul C.U. n. 5/E del 19.12.2017, e comunicata in data 17.01.2018, con la quale la Commissione Premi ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla stessa Società avverso la ASD Lastrigiana, volto al riconoscimento del premio di preparazione relativo al calciatore Jayawickrama Sanchana, per *“mancato rispetto dei termini di presentazione ai sensi dell'art. 96.4 delle NOIF”*.

La US Sporting Arno ASD, a fondamento del proprio gravame, rappresentava di aver inoltrato, nel rispetto dei termini prescrizionali, in data 14.06.2017, una raccomandata alla ASD Lastrigiana con la quale intimava a quest'ultima il pagamento del premio di preparazione in questione, e che a mezzo di tale atto avrebbe proceduto all'interruzione della prescrizione.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata decisa nella riunione del 17.04.2018.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

La controversia in esame deve ritenersi attinente alla tematica dell'istituto della prescrizione, così come disciplinato dagli artt. 25 comma 3 CGS e 96 comma 4 NOIF.

A riguardo, nel caso di specie, risulta assodato come il diritto al premio di preparazione in questione si sarebbe prescritto a conclusione della stagione sportiva 2016/17, in data 30.06.2017, e che la Società appellante aveva inoltrato un'intimazione di pagamento, a mezzo raccomandata, in data

14.06.2017 e successivamente, in data 06.07.2017 (a termine prescrizione decorso), aveva introdotto il giudizio presso la Commissione Premi.

Pertanto occorre valutare se risulta applicabile al caso di specie l'istituto dell'interruzione della prescrizione.

Sul punto, con un nota decisione pubblicata nel C.U. 251/CGF stagione sportiva 2008/09, la Corte di Giustizia Federale ha chiarito come costituisca principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, che quando un termine è posto con l'onere di perentoria osservanza per l'esercizio di un diritto, con l'effetto che il diritto medesimo è perduto se l'atto della relativa esecuzione non abbia luogo nel tempo all'uopo stabilito, deve essere qualificato di decadenza, anche in mancanza o di contraria specifica definizione legislativa.

Testualmente così motiva la Corte di Giustizia Federale:

Costituisce principio fondamentale dell'ordinamento giuridico, che quando un termine è posto con l'onere di perentoria osservanza per l'esercizio di un diritto, con l'effetto che il diritto medesimo è perduto se l'atto della relativa esecuzione non abbia luogo nel tempo all'uopo stabilito, deve essere qualificato di decadenza, anche in mancanza o di contraria specifica definizione legislativa. Alla luce di tale principio, nella fattispecie, ai sensi del combinato disposto dell'art. 99 bis N.O.I.F. e dell'art. 25 comma 3 C.G.S., che disciplina il rapporto controverso, l'esercizio del diritto potestativo per il riconoscimento del premio alla carriera, doveva essere azionato, a pena di decadenza, come tale insuscettibile di atti interruttivi, entro il termine della Stagione Sportiva successiva a quella in cui si era verificato l'evento che aveva fatto maturare il diritto.

Lo scrivente Tribunale non trova motivo per discostarsi da tali principi e pertanto, nella fattispecie, ai sensi del combinato disposto dell'art. 96 comma 4 NOIF e dell'art. 25 comma 3 CGS, che disciplina il rapporto controverso, l'esercizio del diritto potestativo per il riconoscimento del premio alla carriera, doveva essere azionato, a pena di decadenza, come tale insuscettibile di atti interruttivi, entro il termine della Stagione Sportiva successiva a quella in cui si era verificato l'evento che aveva fatto maturare il diritto.

Ne consegue che, non essendo applicabile in caso di decadenza l'istituto dell'interruzione, avendo la Società reclamante maturato il diritto all'esito del tesseramento per la stagione sportiva 2015/16, la stessa avrebbe dovuto proporre il ricorso dinanzi alla Commissione Premi entro il termine perentorio del 30.06.2017, coincidente con la fine della stagione sportiva 2016/17.

Avendo invece provveduto alla notifica del ricorso in data 06.07.2017, la Società deve ritenersi decaduta dall'esercizio del diritto.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società US Sporting Arno ASD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ordina addebitarsi la tassa.

9) RECLAMO N° 105 DELLA SOCIETÀ GSD LA SPEZIA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ CLUB MILANO SSDARL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 428 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PICELLI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con reclamo notificato in data 22.01.2018, la Società GSD La Spezia Calcio ha impugnato dinanzi al Tribunale Federale Nazionale la delibera della Commissione Premi, pubblicata sul C.U. n. 5/E del

19.12.2017, e comunicata in data 17.01.2018, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento, in favore della Società Club Milano SSDARL, degli importi dovuti a titolo di premio di preparazione relativi al calciatore Andrea Picelli, pari ad € 2.700,00, di cui € 2.160,00 a titolo di premio, ed € 540,00 a titolo di penale.

La GSD La Spezia Calcio, a fondamento del proprio gravame, rappresentava come nel proprio organico, dopo la categoria allievi, non vi fossero squadre di categoria superiore nelle quali i calciatori avrebbero potuto continuare a prestare la loro attività sportiva, con conseguente necessario abbandono della Società in questione da parte degli stessi.

La Società reclamante rappresentava altresì di aver richiesto delucidazioni alla Federazione su come si sarebbe dovuta comportare in situazioni similari, senza tuttavia ricevere riscontro.

In assenza di controdeduzioni, la vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 17.04.2018.

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Ai sensi della normativa in tema di premio di preparazione, le motivazioni poste dalla GSD La Spezia Calcio non possono avere alcuna rilevanza.

Infatti, trattasi di questioni di organizzazione interna della Società, che nulla attengono circa l'obbligo di corresponsione del premio in questione.

Tanto considerato.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società GSD La Spezia Calcio e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

10) RECLAMO N°. 107 DELLA SOCIETÀ ASD SANCATALDESE CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD REALNISSA FC AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 409 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GUTTILLA ANDREA MARIA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con reclamo del 23.01.2018 la Sancataldese Calcio ASD ha impugnato dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 5/E del 19.12.2017 e comunicata in data 18.01.2018, con la quale la Società reclamante è stata condannata al pagamento dell'importo totale di € 4.050,00, di cui € 3.240,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Realnissa e € 810,00 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

A sostegno del proprio reclamo, la Sancataldese Calcio ASD ha dedotto l'avvenuta rinuncia al premio da parte della ASD Realnissa FC ed, a tal fine, ha prodotto dichiarazione di rinuncia da parte del Presidente della ASD Realnissa FC, autenticata dal Comitato Provinciale FIGC di Caltanissetta in data 07.09.2017.

La Società ASD Realnissa FC, ritualmente e tempestivamente notiziata del reclamo, non ha inviato controdeduzioni e la vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 17 aprile 2018.

Tanto premesso, si osserva che, soltanto in questa sede di gravame, è stata data notizia ed è stata prodotta dalla reclamante l'avvenuta rinuncia al premio spettante alla Realnissa datata 05.09.2017, munita di visto di autenticità apposto in data 07.09.2017 dal Comitato competente. La suddetta liberatoria risulta, quindi, depositata dinanzi a questo Tribunale in allegato al reclamo (datato 23.01.2018) e, pertanto, solo successivamente alla decisione assunta dalla Commissione Premi in data 19.12.2017.

Ne deriva, dunque, che la delibera della Commissione Premi è stata correttamente assunta, alla luce della documentazione depositata dalle parti.

Si osserva, altresì, che l'avvenuta rinuncia al premio determina la cessazione della materia del contendere relativamente al premio, ma non incide sulla determinazione della penale, legittimamente disposta dalla Commissione Premi alla luce della documentazione in atti al momento della decisione stessa.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere e, annulla limitatamente alla pronuncia sul premio, la decisione della Commissione Premi.

Conferma per il resto quanto al pagamento della penale.

Ordina addebitarsi la tassa.

11) RECLAMO N°. 108 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING RIETI CONTRO LA SOCIETÀ USD POGGIO NATIVO 2014 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 408 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GUIDI IVAN), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con ricorso del 22 giugno 2017, la Società ASD Sporting Rieti ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società USD Poggio Nativo 2014, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento per il calciatore Ivan Guidi relativamente alla stagione sportiva 2014/2015.

Nelle more, in pendenza del ricorso, ASD Sporting Rieti presentava, in data 21/07/2017 un nuovo ricorso innanzi alla Commissione Premi, depositando ulteriore documentazione.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel C.U. 5/E del 19 dicembre 2017 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto dei termini di presentazione ai sensi dell'art. 96, comma 4 NOIF.

La decisione comunicata alla ASD Sporting Rieti in data 18 gennaio 2018 è stata da questa impugnata con atto del 22 gennaio 2018 trasmesso alla controparte in pari data.

Con il reclamo la Società chiede l'annullamento della decisione della Commissione premi per i seguenti motivi:

- La norma dell'art. 96, comma 4, delle NOIF non prevederebbe un termine di decadenza dell'azione ma solo un termine breve di prescrizione del diritto al premio; conseguentemente l'avvenuta presentazione del ricorso in data 22.06.2017 da parte della ASD Sporting Rieti, avrebbe interrotto i termini della prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943, comma terzo c.c., in modo che la successiva domanda, inviata il 21.07.2017, sarebbe intervenuta quando ancora il diritto al premio non era prescritto.

- Il ricorso presentato da ASD Sporting Rieti in data 21.07.2017 si deve considerare tempestivamente presentato essendo stato preceduto dall'atto interruttivo della prescrizione in data 22.06.2017;

- Eccepisce inoltre, violazione del D.L. 189/2016, che dispone la sospensione e proroga dei termini relativi a vari adempimenti a favore dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24.08.2016 e 29-30.10.2016 per non avere la Federazione ritenuto operanti tali sospensioni

La USD Poggio Nativo 2014 non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 17/04/2018.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 96, comma terzo NOIF, le Società che vogliono richiedere il premio di preparazione devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegati a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l'invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Nel caso di specie, non vi è prova dell'invio alla controparte del ricorso presentato in data 21.06.2017.

Nel corso della riunione del 17.04.2018, il difensore di ASD Sporting Rieti ha depositato le cartoline di ricevimento dell'invio del ricorso presentato in data 21.07.2017, dichiarando che il ricorso presentato in data 22.06.2017 era stato notificato solo alla Commissione premi.

Ciò rende il ricorso del tutto inammissibile.

ASD Sporting Rieti ha presentato un nuovo ricorso in data 21.07.2017, questa volta notificato anche alla controparte, come da cartoline depositate, ma tuttavia oltre il termine previsto dall'art. 96, comma quarto, NOIF che stabilisce che il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il premio è maturato, quindi entro il 30 giugno di ogni anno.

Alla luce di quanto esposto, è del tutto infondata l'eccezione di ASD Sporting Rieti per cui la prescrizione del diritto al premio sarebbe stata interrotta con il deposito del primo ricorso in data 22.06.2017, quel ricorso era mancante di elementi essenziali, non notificato alla controparte e dunque del tutto inammissibile.

La richiesta del premio è quindi stata correttamente avanzata, e per la prima volta, solo con il ricorso del 21.07.2017, a termini ormai scaduti.

Pertanto, la Commissione Premi ha correttamente deciso dichiarando il ricorso tardivo.

Del pari infondata l'eccezione per cui in base al D.L. 189/2016 i termini relativi alla giustizia sportiva dovevano essere sospesi.

Il Decreto legge richiamato prevede in via generale la possibilità di sospensione dei termini che poi deve essere resa concreta attraverso l'adozione di specifici provvedimenti da parte delle varie Autorità interessate; nel caso di specie la Federazione ed il CONI non hanno adottato alcun provvedimento in questo senso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Rieti e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

12) RECLAMO N° 109 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING RIETI CONTRO LA SOCIETÀ USD POGGIO NATIVO 2014 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 398 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FIORONI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con ricorso del 22 giugno 2017, la Società ASD Sporting Rieti ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società USD Poggio Nativo 2014, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento per il calciatore Francesco Fioroni relativamente alla stagione sportiva 2014/2015.

Nelle more, in pendenza del ricorso, ASD Sporting Rieti presentava, in data 21/07/2017 un nuovo ricorso innanzi alla Commissione Premi, depositando ulteriore documentazione.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel C.U. 5/E del 19 dicembre 2017 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto dei termini di presentazione ai sensi dell'art. 96, comma 4 NOIF.

La decisione comunicata alla ASD Sporting Rieti in data 18 gennaio 2018 è stata da questa impugnata con atto del 22 gennaio 2018 trasmesso alla controparte in pari data.

Con il reclamo la Società chiede l'annullamento della decisione della Commissione premi per i seguenti motivi:

- La norma dell'art. 96, comma 4, delle NOIF non prevederebbe un termine di decadenza dell'azione ma solo un termine breve di prescrizione del diritto al premio; conseguentemente l'avvenuta presentazione del ricorso in data 22.06.2017 da parte della ASD Sporting Rieti, avrebbe interrotto i termini della prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943, comma terzo c.c., in modo che la successiva domanda, inviata il 21.07.2017, sarebbe intervenuta quando ancora il diritto al premio non era prescritto.

- Il ricorso presentato da ASD Sporting Rieti in data 21.07.2017 si deve considerare tempestivamente presentato essendo stato preceduto dall'atto interruttivo della prescrizione in data 22.06.2017;

- Eccepisce inoltre, violazione del D.L. 189/2016, che dispone la sospensione e proroga dei termini relativi a vari adempimenti a favore dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24.08.2016 e 29-30.10.2016 per non avere la Federazione ritenuto operanti tali sospensioni

La USD Poggio Nativo 2014 non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 17/04/2018.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 96, comma terzo NOIF, le Società che vogliono richiedere il premio di preparazione devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegati a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l'invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Nel caso di specie, non vi è prova dell'invio alla controparte del ricorso presentato in data 21.06.2017.

Nel corso della riunione del 17.04.2018, il difensore di ASD Sporting Rieti ha depositato le cartoline di ricevimento dell'invio del ricorso presentato in data 21.07.2017, dichiarando che il ricorso presentato in data 22.06.2017 era stato notificato solo alla Commissione premi.

Ciò rende il ricorso del tutto inammissibile.

ASD Sporting Rieti ha presentato un nuovo ricorso in data 21.07.2017, questa volta notificato anche alla controparte, come da cartoline depositate, ma tuttavia oltre il termine previsto dall'art. 96, comma quarto, NOIF che stabilisce che il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il premio è maturato, quindi entro il 30 giugno di ogni anno.

Alla luce di quanto esposto, è del tutto infondata l'eccezione di ASD Sporting Rieti per cui la prescrizione del diritto al premio sarebbe stata interrotta con il deposito del primo ricorso in data 22.06.2017, quel ricorso era mancante di elementi essenziali, non notificato alla controparte e dunque del tutto inammissibile.

La richiesta del premio è quindi stata correttamente avanzata, e per la prima volta, solo con il ricorso del 21.07.2017, a termini ormai scaduti.

Pertanto, la Commissione Premi ha correttamente deciso dichiarando il ricorso tardivo.

Del pari infondata l'eccezione per cui in base al D.L. 189/2016 i termini relativi alla giustizia sportiva dovevano essere sospesi.

Il Decreto legge richiamato prevede in via generale la possibilità di sospensione dei termini che poi deve essere resa concreta attraverso l'adozione di specifici provvedimenti da parte delle varie Autorità interessate; nel caso di specie la Federazione ed il CONI non hanno adottato alcun provvedimento in questo senso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Rieti e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

13) RECLAMO N°. 110 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING RIETI CONTRO LA SOCIETÀ FC RIETI SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 414 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MANCINI ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con ricorso del 22 giugno 2017, la Società ASD Sporting Rieti ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società FC Rieti Srl, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento per il calciatore Andrea Mancini relativamente alla stagione sportiva 2013/2014.

La Commissione Premi con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 4/E del 14 novembre 2017 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della documentazione idonea ai sensi dell'art. 96

Nelle more, in data 21 luglio 2017, ASD Sporting Rieti ha presentato un nuovo ricorso innanzi alla Commissione Premi.

La commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel C.U. 5/E del 19 dicembre 2017 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto dei termini di presentazione ai sensi dell'art. 96, comma 4 NOIF.

Entrambe le decisioni, comunicate alla ASD Sporting Rieti in data 18 gennaio 2018 sono state da questa impugnate con atto del 22 gennaio 2018 trasmesso alla controparte in pari data.

Con il reclamo la Società chiede l'annullamento della decisione della Commissione premi per i seguenti motivi:

- La norma dell'art. 96, comma 4, delle NOIF non prevederebbe un termine di decadenza dell'azione ma solo un termine breve di prescrizione del diritto al premio; conseguentemente l'avvenuta presentazione del ricorso in data 22.06.2017 da parte della ASD Sporting Rieti, avrebbe interrotto i termini della prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943, comma terzo c.c., in modo che la successiva domanda, inviata il 21.07.2017, sarebbe intervenuta quando ancora il diritto al premio non era prescritto.

- Il ricorso presentato da ASD Sporting Rieti in data 21.07.2017 si deve considerare tempestivamente presentato essendo stato preceduto dall'atto interruttivo della prescrizione in data 22.06.2017;

- Eccepisce inoltre, violazione del D.L. 189/2016, che dispone la sospensione e proroga dei termini relativi a vari adempimenti a favore dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24.08.2016 e 29-30.10.2016 per non avere la Federazione ritenuto operanti tali sospensioni

La FC Rieti Srl ha presentato memoria controdeducendo la congruità delle decisioni della Commissione Premi e di aver ricevuto il ricorso per il pagamento del premio solo in data 26.07.2017, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 96, comma 4, NOIF.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 17/04/2018.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 96, comma terzo NOIF, le Società che vogliono richiedere il premio di preparazione devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegate a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l'invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Nel caso di specie, il primo ricorso presentato da ASD Sporting Rieti in data 22.06.2017, mancava della documentazione richiesta dalla norma a pena di inammissibilità.

Nel corso della riunione del 17.04.2018, il difensore di ASD Sporting Rieti ha dichiarato che il ricorso è stato notificato alla FC Rieti unicamente in data 21.07.2017, specificando che il ricorso presentato in data 22.06.2017 era stato notificato solamente alla Commissione Premi e non anche alla controparte.

Correttamente ed aderendo al dettato della norma, la Commissione Premi ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.

ASD Sporting Rieti ha presentato un nuovo ricorso in data 21.07.2017, questa volta notificato anche alla controparte, ma tuttavia oltre il termine previsto dall'art. 96, comma quarto, NOIF che stabilisce che il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il premio è maturato, quindi entro il 30 giugno di ogni anno.

Alla luce di quanto esposto, è del tutto infondata l'eccezione di ASD Sporting Rieti per cui la prescrizione del diritto al premio sarebbe stata interrotta con il deposito del primo ricorso in data 22.06.2017, quel ricorso era mancante di elementi essenziali, non notificato alla controparte e dunque del tutto inammissibile.

La richiesta del premio è quindi stata correttamente avanzata, e per la prima volta, solo con il ricorso del 21.07.2017, a termini ormai scaduti.

Pertanto, la Commissione Premi ha correttamente deciso dichiarando inammissibile il primo ricorso e tardivo il secondo.

Del pari infondata l'eccezione per cui in base al D.L. 189/2016 i termini relativi alla giustizia sportiva dovevano essere sospesi.

Il Decreto legge richiamato prevede in via generale la possibilità di sospensione dei termini che poi deve essere resa concreta attraverso l'adozione di specifici provvedimenti da parte delle varie Autorità interessate; nel caso di specie la Federazione ed il CONI non hanno adottato alcun provvedimento in questo senso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Rieti e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

14) RECLAMO N°. III DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING RIETI CONTRO LA SOCIETÀ ASD TOFFIA SPORT AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 427 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PEZONE RAFFAELE), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con ricorso del 22 giugno 2017, la Società ASD Sporting Rieti ricorreva innanzi alla Commissione Premi contro la Società ASD Toffia Sport, avverso il mancato pagamento del premio di preparazione dovuto ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, conseguente al tesseramento per il calciatore Raffaele Pezone relativamente alla stagione sportiva 2014/2015.

Nelle more, in pendenza del ricorso, ASD Sporting Rieti presentava, in data 21/07/2018 un nuovo ricorso innanzi alla Commissione Premi, depositando ulteriore documentazione.

La Commissione Premi, con provvedimento pubblicato nel C.U. 5/E del 19 dicembre 2017 ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto dei termini di presentazione ai sensi dell'art. 96, comma 4 NOIF.

La decisione comunicata alla ASD Sporting Rieti in data 18 gennaio 2018 è stata da questa impugnata con atto del 22 gennaio 2018 trasmesso alla controparte in pari data.

Con il reclamo la Società chiede l'annullamento della decisione della Commissione premi per i seguenti motivi:

- La norma dell'art. 96, comma 4, delle NOIF non prevederebbe un termine di decadenza dell'azione ma solo un termine breve di prescrizione del diritto al premio; conseguentemente l'avvenuta presentazione del ricorso in data 22.06.2017 da parte della ASD Sporting Rieti, avrebbe interrotto i termini della prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2943, comma terzo c.c., in modo che la successiva domanda, inviata il 21.07.2017, sarebbe intervenuta quando ancora il diritto al premio non era prescritto.

- Il ricorso presentato da ASD Sporting Rieti in data 21.07.2017 si deve considerare tempestivamente presentato essendo stato preceduto dall'atto interruttivo della prescrizione in data 22.06.2017;

- Eccepisce inoltre, violazione del D.L. 189/2016, che dispone la sospensione e proroga dei termini relativi a vari adempimenti a favore dei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24.08.2016 e 29-30.10.2016 per non avere la Federazione ritenuto operanti tali sospensioni

La ASD Toffia Sport non ha presentato controdeduzioni.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 17/04/2018.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Ai sensi dell'art. 96, comma terzo NOIF, le Società che vogliono richiedere il premio di preparazione devono inviare alla Commissione Premi, un ricorso a mezzo raccomandata A/R, e contestualmente copia dello stesso deve essere inviata alla controparte; al ricorso vanno allegati a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizione attestanti l'invio alla controparte, nonché, le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso della Società richiedente.

Nel caso di specie, non vi è prova dell'invio alla controparte del ricorso presentato in data 21.06.2017.

Nel corso della riunione del 17.04.2018, il difensore di ASD Sporting Rieti ha depositato le cartoline di ricevimento dell'invio del ricorso presentato in data 21.07.2017, dichiarando che il ricorso presentato in data 22.06.2017 era stato notificato solo alla Commissione premi.

Ciò rende il ricorso del tutto inammissibile.

ASD Sporting Rieti ha presentato un nuovo ricorso in data 21.07.2017, questa volta notificato anche alla controparte, come da cartoline depositate, ma tuttavia oltre il termine previsto dall'art. 96, comma quarto, NOIF che stabilisce che il diritto al premio di preparazione si prescrive al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il premio è maturato, quindi entro il 30 giugno di ogni anno.

Alla luce di quanto esposto, è del tutto infondata l'eccezione di ASD Sporting Rieti per cui la prescrizione del diritto al premio sarebbe stata interrotta con il deposito del primo ricorso in data 22.06.2017, quel ricorso era mancante di elementi essenziali, non notificato alla controparte e dunque del tutto inammissibile.

La richiesta del premio è quindi stata correttamente avanzata, e per la prima volta, solo con il ricorso del 21.07.2017, a termini ormai scaduti.

Pertanto, la Commissione Premi ha correttamente deciso dichiarando il ricorso tardivo.

Del pari infondata l'eccezione per cui in base al D.L. 189/2016 i termini relativi alla giustizia sportiva dovevano essere sospesi.

Il Decreto legge richiamato prevede in via generale la possibilità di sospensione dei termini che poi deve essere resa concreta attraverso l'adozione di specifici provvedimenti da parte delle varie Autorità interessate; nel caso di specie la Federazione ed il CONI non hanno adottato alcun provvedimento in questo senso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Rieti e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 112 DELLA SOCIETÀ ASD GRASSINA CONTRO LA SOCIETÀ US Settignanese ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 449 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VICINI FRANCESCO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con reclamo del 23 gennaio 2018 la Società ASD Grassina ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 5/E del 19 dicembre 2017, comunicata mediante lettera raccomandata AR in data 19 gennaio 2018, con la quale era stata condannata a pagare alla ASD Settignanese il premio di preparazione relativo al calciatore Francesco Vicini riferito alla s.s. 2014/2015, nella misura di € 2.730,00 oltre alla penale a favore della FIGC di € 682,50.

Sosteneva la reclamante che, successivamente alla presentazione del ricorso innanzi la Commissione Premi, aveva provveduto a corrispondere alla ASD Settignanese la somma di € 1.080,00 ed allegava a riprova copia del bonifico bancario del 18.10.2017 e la fattura della Società consorella. Inoltre rilevava che il calciatore Vicini nella stagione 2016/2017 era stato trasferito dalla S.C. San Michele Virtus alla ASD Grassina solamente a titolo temporaneo “in prova”, prima del definitivo tesseramento.

La ASD Grassina riteneva chiusa la vicenda del premio di preparazione e chiedeva, pertanto, l'annullamento della impugnata decisione.

La ASD Settignanese non presentava proprie controdeduzioni ed il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 17/4/2018.

Risulta in atti il pagamento del minor importo di € 1.080,00 effettuato dalla reclamante in favore della ASD Settignanese, dopo l'introduzione del ricorso di primo grado, a titolo di pagamento del premio di preparazione per il calciatore Vicini. Tale pagamento è però riscontrato unicamente dalla fattura, non ritrovandosi invece in atti alcuna valida e legittima rinuncia o liberatoria in relazione al premio in questione in favore della reclamante. In assenza di tale valida liberatoria il pagamento ricevuto dalla ASD Settignanese non può che intendersi parziale.

Quanto al tesseramento temporaneo la fattispecie in questione viene disciplinata esplicitamente dall'art. 96, comma 2, delle NDIF, che recita testualmente come segue: *“Qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società”*.

Il legislatore federale ha in tal modo esteso l'obbligo di pagamento del premio di preparazione anche alle Società che provvedono al tesseramento di un calciatore nella stessa stagione sportiva in cui lo stesso viene tesserato con vincolo pluriennale per la prima volta.

In tale contesto, la norma riportata non fa distinzione tra le differenti tipologie di vincolo: si deve pertanto ritenere che sia dovuto il premio di preparazione anche nel caso in cui il secondo trasferimento avvenga a titolo temporaneo (“in prestito”), e non a titolo definitivo.

La decisione impugnata risulta dunque correttamente assunta dalla Commissione Premi, che non è stata notiziata di alcun accordo o pagamento intervenuto nelle more della propria delibera, dovendosi pertanto in questa sede unicamente riformare *sul quantum*, tenendo conto del pagamento successivamente effettuato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla Società ASD Grassina e, per l'effetto, riforma la decisione impugnata, condannando la Società ASD Grassina al pagamento del rimanente premio di preparazione, nella somma di € 1.650,00 (Euro milleseicentocinquanta/00).

Conferma per il resto la penale.

Ordina restituirsi la tassa.

16) RECLAMO N° 116 DELLA SOCIETÀ AC PERUGIA CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD UNITED CIVITANOVA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 391 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DI BIAGIO JACOPO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 19.12.2017.

Con reclamo del 24 gennaio 2018 la Società' AC Perugia Calcio ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 5/E del 19 dicembre 2017, comunicata mediante lettera raccomandata AR in data 17 gennaio 2018, con la quale era stata condannata a pagare alla ASD United Civitanova il premio di preparazione relativo al calciatore Jacopo Di Biagio riferito alla s.s. 2014/2015, nella misura di € 7.560,00 oltre alla penale a favore della FIGC di € 3.780,00.

Sosteneva la reclamante che il calciatore Di Biagio nella stagione 2016/2017 era stato trasferito dalla ASD US Tolentino alla AC Perugia Calcio solamente a titolo temporaneo per poi essere trasferito nuovamente a titolo definitivo ASD US Tolentino al termine della medesima stagione sportiva.

La AC Perugia Calcio dunque riteneva di non dover nulla a titolo di premio di preparazione alla consorella ASD United Civitanova, risultando essa reclamante solamente la *"destinataria delle mere prestazioni sportive del calciatore Di Biagio"*.

La ASD United Civitanova non presentava proprie controdeduzioni ed il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 17/4/2018.

Il reclamo è infondato e deve respingersi.

Risulta invero in atti che nella stagione 2016/2017 pochi giorni dopo il tesseramento del calciatore Di Biagio da parte della ASD US Tolentino, lo stesso sia stato trasferito in prestito alla AC Perugia Calcio, presso la quale è rimasto per tutta la stagione sportiva; al termine della stessa il calciatore è stato poi nuovamente trasferito a titolo definitivo alla ASD US Tolentino.

Orbene la fattispecie in questione viene disciplinata esplicitamente dall'art. 96, comma 2, delle NOIF, che recita testualmente come segue: *"Qualora a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima Società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente Società"*.

Il legislatore federale ha in tal modo esteso l'obbligo di pagamento del premio di preparazione anche alle Società che provvedono al tesseramento di un calciatore nella stessa stagione sportiva in cui lo stesso viene tesserato con vincolo pluriennale per la prima volta.

In tale contesto, la norma riportata non fa distinzione tra le differenti tipologie di vincolo: si deve pertanto ritenere che sia dovuto il premio di preparazione anche nel caso in cui il secondo trasferimento avvenga a titolo temporaneo ("in prestito"), e non a titolo definitivo.

La Commissione Premi ha, dunque, del tutto correttamente interpretato ed applicato la norma, condannando la Società AC Perugia Calcio al pagamento del premio di preparazione per avere la

stessa tesserato il calciatore, anche se a titolo temporaneo dopo che la detta Società cedente, nel corso della medesima stagione sportiva, lo aveva per la prima volta tesserato con vincolo pluriennale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società AC Perugia Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

17) RECLAMO N° 127 DELLA SOCIETÀ BENEVENTO CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ SPD AMITERNINA SCOPPITO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 234 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DEL PINTO LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

Con reclamo del 15 febbraio 2018 la Società Benevento Calcio ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la delibera della Commissione Premi di cui al C.U. 6/E del 25 gennaio 2018, comunicata mediante lettera raccomandata AR in data 9 febbraio 2018, con la quale era stato certificato il premio alla carriera dovuto alla Pol. Dil. Amiternina Scoppito per l'esordio in serie A del calciatore Lorenzo Del Pinto avvenuto nella partita Sampdoria-Benevento del 20.8.2017 ed in relazione al tesseramento del medesimo calciatore presso la Pol. Dil. Amiternina Scoppito per le ss.ss. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006.

Sosteneva la reclamante che la Commissione Premi aveva deciso *ultra petita* disponendo il premio per delle stagioni sportive differenti rispetto a quelle richieste dalla consorella Pol. Dil. Amiternina Scoppito, che si dovevano invece ritenere solamente le stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011. Con un secondo motivo denunciava comunque che il tesseramento del calciatore Del Pinto ad opera della Pol. Dil. Amiternina Scoppito non fosse avvenuto per le intere stagioni sportive in questione, ma solo per parte di esse.

Da ultimo la reclamante puntualizzava come in ogni caso il premio eventualmente dovuto fosse esigibile solamente al termine della corrente stagione sportiva, ossia quella in cui si era verificato l'esordio in Serie A del calciatore Del Pinto.

La Pol. Dil. Amiternina Scoppito presentava proprie controdeduzioni in cui rilevava come la stessa avesse richiesto la certificazione del premio alla carriera effettivamente per le stagioni 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 ed il riferimento alle stagioni sportive 2009/2010 e 2010/2011 fosse un mero errore materiale della Commissione Premi. Quanto al tesseramento del calciatore Del Pinto rilevava come risultasse in atti che il medesimo fosse rimasto vincolato con la Pol. Dil. Amiternina Scoppito per tutti gli anni in questione senza soluzione di continuità e dunque per ben 4 stagioni sportive.

Il reclamo veniva dunque discusso e deciso nella riunione del 17/4/2018.

Il reclamo è infondato e deve respingersi.

Risulta in atti che la richiesta di certificazione della Pol. Dil. Amiternina Scoppito alla Commissione Premi sia riferita alle stagioni 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006; la certificazione della Commissione Premi è dunque corretta ed il riferimento alle stagioni 2009/2010 e 2010/2011, appare all'evidenza un mero refuso della medesima Commissione. Anche in relazione alla permanenza del calciatore Del Pinto nelle fila della Pol. Dil. Amiternina Scoppito,

risulta in atti come il medesimo sia stato tesserato per la Società dilettantistica per le 4 stagioni in esame senza sostanziale soluzione di continuità.

Infine quanto ai rilievi sulla esigibilità del premio, questi non risultano in discussione e non rilevano circa la correttezza della certificazione rilasciata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società Benevento Calcio Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione della Commissione Premi.

Ordina addebitarsi la tassa.

18) RECLAMO N° 133 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR CONTRO CHIUMARULO ALESSIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND, PUBBLICATA NEL C.U. 214/CAE-LND DEL 20.2.2018.

Con atto del 27 febbraio 2018, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 20 febbraio 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Chiumarulo Alessio, del complessivo importo di euro 1.200,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante, dopo aver avanzato istanza di acquisizione documentazione, eccepisce preliminarmente un difetto di notifica, dolendosi di non essere venuta a conoscenza del reclamo innanzi alla CAE e, conseguentemente, di non essersi potuta difendere in tale sede. Sempre in via preliminare, deduce la mancanza di un atto di messa in mora da parte del calciatore.

Eccepisce inoltre la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società. Stante l'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Il calciatore Chiumarulo, ritualmente e tempestivamente notiziato del reclamo, non ha inviato controdeduzioni e la vertenza è stata, quindi, decisa nella riunione del 17 aprile 2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, rileva lo scrivente Tribunale che il ricorso del calciatore sia stato ritualmente e tempestivamente notificato il 04/10/2017, stante l'avvenuto rifiuto a ricevere l'atto da parte della Società reclamante, come attestato da Poste Italiane sulla busta della Raccomandata restituita e versata in atti.

Il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato.

Alla luce di ciò tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Ferma la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ordina addebitarsi la tassa.

19) RECLAMO N°. 134 DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING FULGOR CONTRO MUSTONE DOMENICO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND, PUBBLICATA NEL C.U. 214/CAE-LND DEL 20.2.2018.

Con atto del 27 febbraio 2018, la Società ASD Sporting Fulgor ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici, emessa il 20 febbraio 2018 e comunicata in pari data, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Mustone Domenico del complessivo importo di euro 3.800,00, a titolo di residuo saldo dovuto per l'accordo economico sottoscritto inter partes per la stagione sportiva 2016/2017.

La reclamante, dopo aver avanzato istanza di acquisizione documentazione, eccepisce preliminarmente un difetto di notifica, dolendosi di non essere venuta a conoscenza del reclamo innanzi alla CAE e, conseguentemente, di non essersi potuta difendere in tale sede. Sempre in via preliminare, deduce la mancanza di un atto di messa in mora da parte del calciatore.

Eccepisce inoltre la reclamante Società, il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, essendo nata dalla fusione tra le Società ASD Madrepetra Daunia e ASD Zapponeta, avvenuta con atto del 21/06/2017, sarebbe un soggetto nuovo e del tutto distinto tanto da non poter essere destinataria di obblighi contrattuali assunti in precedenza dalle predette Società. Stante l'avvenuta cessazione, per effetto della fusione, dell'affiliazione della ASD Madrepetra Daunia, originaria titolare dell'accordo, sussisterebbe addirittura una carenza di giurisdizione in capo alla CAE.

Sempre in via preliminare, la reclamante deduce la mancanza di un atto di messa in mora del calciatore.

Nel merito, infine, contesta il quantum dovuto al calciatore, affermando che alla luce della normativa di legge vigente in materia di trattamento dell'attività sportiva dilettantistica (che prevede soglia di esenzione da oneri ad € 7.500,00), il calciatore avrebbe diritto solo alla minor somma di € 3.300,00.

Il calciatore Mustone ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo, seppur in modo sintetico, la tardività delle eccezioni e delle contestazioni sollevate dalla Società ASD Sporting Fulgor, essendo le stesse state proposte per la prima volta in sede di appello, la regolarità della notifica del ricorso originario, e contestando l'eccezione di errata individuazione del soggetto debitore, nonché le altre eccezioni per essere comunque tutte infondate.

La vertenza è stata quindi discussa dalle parti e decisa nella riunione del 17/04/2018.

Il reclamo deve essere rigettato.

In via preliminare, infatti, rileva lo scrivente Tribunale che il ricorso del calciatore sia stato ritualmente e tempestivamente trasmesso con Raccomandata in data 13/10/2017 e regolarmente notificato, stante l'avvenuto rifiuto a ricevere l'atto da parte della Società reclamante, come attestato da Poste Italiane sulla busta della Raccomandata restituita e versata in atti.

Il contraddittorio è stato pertanto regolarmente instaurato.

Alla luce di ciò tutte le altre eccezioni spiegate nel reclamo restano assorbite poiché tardive e quindi inammissibili, in quanto proposte per la prima volta in questa sede di gravame.

Ferma la pacifica estensione delle obbligazioni contrattuali assunte dalle precedenti Società a quella che nasce dalla loro fusione.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sporting Fulgor e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE-LND.

Ordina addebitarsi la tassa.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS, liquida le spese di lite in favore del calciatore resistente in € 200,00 (Euro duecento/00) oltre accessori se dovuti, ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina addebitarsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

20) RECLAMO N° 128 DELLA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA CONTRO LA SOCIETÀ ASD TRIESTE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 505 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TREVISAN MATTIA). PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

Con ricorso del 17 febbraio 2018 l'ASD Pro Gorizia ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, per impugnare la decisione della Commissione Premi di Preparazione, emessa in data 25 gennaio 2018, con la quale è stata rigettata la richiesta del premio formulata in danno dell'ASD Trieste Calcio in seguito al tesseramento, per la stagione sportiva 2014/2015, dell'atleta Trevisan Mattia (Ric. n. 505).

A sostegno del proprio ricorso l'ASD Pro Gorizia ha rilevato l'erroneità della decisione impugnata, in quanto l'atleta Trevisan Mattia risulta tesserato, per la stagione sportiva 2016/2017, dapprima con l'ASD Strassoldo e successivamente prestato all'ASD Trieste Calcio.

Sulla base di tale ricostruzione ha chiesto la riforma della certificazione emessa dalla Commissione Premi nella parte in cui ha stabilito che "il calciatore risulta non essere stato mai tesserato" per l'ASD Trieste Calcio.

L'ASD Trieste Calcio, seppur tempestivamente notiziata del ricorso, non ha depositato controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa nella riunione del 17 aprile 2018.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

L'art. 96 NOIF stabilisce che, ai fini del riconoscimento del premio di preparazione, debbano essere prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell'arco degli ultimi tre anni. Qualora il calciatore risulti tesserato, nella medesima stagione, per altro sodalizio sportivo, anche tale ultima Società sarà tenuta a corrispondere il premio di preparazione.

Nel caso di specie il calciatore Trevisan Mattia è stato tesserato, per la stagione sportiva 2016/2017, dapprima per l'ASD Strassoldo e successivamente prestato all'ASD Trieste Calcio; di

talché, sussistono i requisiti di cui all'art. 96 NOIF e quindi l'ASD Pro Gorizia ha diritto a vedersi riconosciuto il premio di preparazione maturato in favore dell'ASD Trieste Calcio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Pro Gorizia e, per l'effetto, dispone trasmettersi gli atti alla Commissione Premi per la riquantificazione del premio.

Nulla per la tassa.

21) RECLAMO N°. 129 DELLA SOCIETÀ ASD CSF CARMAGNOLA CONTRO LA SOCIETÀ ACD LUCENTO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 467 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE COULIBALY BOUBACAR), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

Con ricorso del 17 febbraio 2018 l'ASD CSF Carmagnola ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, per impugnare la decisione della Commissione Premi di Preparazione, emessa in data 25 gennaio 2018, con la quale è stata accolta la richiesta di premio di preparazione presentata dall'ASD Lucento in seguito al tesseramento, per la stagione sportiva 2014/2015, dell'atleta Coulibaly Boubacar (Ric. n. 467).

A sostegno del proprio ricorso l'ASD CSF Carmagnola ha rilevato l'erroneità della decisione impugnata, atteso che l'atleta Coulibaly Boubacar, privo di permesso di soggiorno illimitato, è stato tesserato con vincolo annuale poiché extracomunitario; di conseguenza, ha chiesto riforma della certificazione emessa dalla Commissione Premi.

L'ASD Lucento, seppur tempestivamente notiziata del ricorso, non ha depositato controdeduzioni. La vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 17 aprile 2018.

Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.

Dall'esame degli atti risulta che l'ASD CSF Carmagnola ha tesserato il calciatore Coulibaly Boubacar, per la sola stagione sportiva 2017/2018, in conformità alle previsioni di cui all'art. 40 quater NOIF.

Tale disposizione, pur equiparando, ai fini del tesseramento i calciatori di nazionalità italiana con quelli di nazionalità estera, ha fatto salvo, per i soli calciatori di cittadinanza non italiana ma residenti in Italia (che non hanno mai giocato per Federazione estera), i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno, atteso che lo stesso deve "avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento".

In altre parole, la durata limitata del permesso di soggiorno del calciatore COULIBALY Boubacar ha comportato l'assunzione del vincolo di tesseramento in favore dell'ASD CSF Carmagnola per la sola stagione sportiva 2017/2018 e quindi, in difetto di tesseramento pluriennale in favore dell'ASD CSF Carmagnola, all'ASD Lucento non poteva riconoscersi il premio di cui all'art. 96 NOIF

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD CSF Carmagnola e, per l'effetto, annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

22) RECLAMO N°. 130 DELLA SOCIETÀ ASD SOVODNJE SSD CONTRO LA SOCIETÀ ASD PRO GORIZIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 484 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE LUTMAN ELIA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

Con ricorso del 22 febbraio 2018 l'ASD Sovodnje SSD ha adito il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, per impugnare la decisione della Commissione Premi di Preparazione, emessa in data 25 gennaio 2018, con la quale è stata accolta la richiesta di premio di preparazione presentata dall'ASD Pro Gorizia in seguito al tesseramento, per la stagione sportiva 2014/2015, dell'atleta Lutman Elia (Ric. n. 467).

A sostegno del proprio ricorso l'ASD Sovodnje SSD ha dedotto che il calciatore Lutman Elia è stato tesserato per con vincolo pluriennale nella stagione sportiva 2016/2017, allorquando non risultava alcun tesseramento per l'anno 2015/2016. L'ASD Pro Gorizia pertanto non ha diritto al premio, poiché il calciatore Lutman Elia è stato tesserato come "giovane", con vincolo annuale, solo per le stagioni 2013/2014 – 2014/2015.

L'ASD Pro Gorizia, seppur tempestivamente notiziata del ricorso, non ha depositato controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 17 aprile 2018.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.

Dall'esame degli atti risulta che il calciatore Lutman Elia è stato tesserato per l'ASD Pro Gorizia per le stagioni sportive dal 2010/2011 al 2015/2016 e successivamente tesserato, nella stagione sportiva 2016/2017, per l'ASD Sovodnje SSD. Di conseguenza, sussiste una continuità di tesseramento utile ai fini del riconoscimento del premio. Ciò perché l'art. 96 NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio di preparazione le Società che abbiano tesseramento il calciatore, per la prima volta, come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionistica", allorquando nella precedente stagione il calciatore risulti tesserato come "giovane" con vincolo annuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ASD Sovodnje SSD e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

23) RECLAMO N°. 131 DELLA SOCIETÀ ACD CASTEL DEL PIANO 1966 CONTRO LA SOCIETÀ ASD SANTA SABINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 503 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TALARICO ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 25.1.2018.

Con ricorso del 22 febbraio 2018 l'ACD. Castel del Piano 1966 ha adito il Tribunale Federale per impugnare la decisione della Commissione Premi di Preparazione, emessa in data 25 gennaio 2018, con la quale è stata accolta la richiesta di premio presentata dall'ASD Santa Sabina in seguito al tesseramento, per la stagione sportiva 2014/2015, dell'atleta Talarico Andrea (Ric. n. 503).

A sostegno del proprio ricorso l'ACD. Castel del Piano 1966 deduce l'erroneità della certificazione della Commissione Premi, in quanto l'ASD Santa Sabina ha tesserato il calciatore TALARICO Andrea nella stagione sportiva 2014/2015. Sicché non avrebbe diritto al premio, poiché terz'ultima Società titolare del vincolo annuale nel corso del triennio precedente il tesseramento con vincolo

pluriennale.

L'ASD Santa Sabina, seppur tempestivamente notiziata del ricorso, non ha depositato controdeduzioni.

La vertenza è stata discussa e decisa alla riunione del 17 aprile 2018.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato.

L'art. 96 NOIF stabilisce che sono tenute a corrispondere il premio di preparazione le Società che hanno tesserato il calciatore, per la prima volta, come "giovane di serie", "giovane dilettante" o "non professionistica", allorquando nella precedente stagione, lo stesso, risulta tesserato come "giovane" con vincolo annuale.

Dallo storico del tesseramento del calciatore si evince chiaramente che la ASD Santa Sabina risulta, nell'ultimo triennio, penultima Società titolare del vincolo annuale e quindi la Commissione Premi di Preparazione ha correttamente quantificato il premio.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società ACD Castel Del Piano 1966 e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

24) RECLAMO N°. 94 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GRAGNANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI - LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RINALDI GIUSEPPE, PUBBLICATA NEL C.U. 158/CAE-LND DEL 13.12.2017.

Ordinanza.

**Il Presidente DEL TFN
Sez. Vertenze Economiche**
Avv. Stanislao Chimenti

Publicato in Roma il 28 maggio 2018.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Commissario Straordinario
Roberto Fabbricini